

**FISCALITA' SULLE PRESTAZIONI MATURATE DAL 01/01/2001 AL 31/12/2006
VALIDA SIA PER I VECCHI ISCRITTI (CLASSE "A") CHE PER I NUOVI ISCRITTI (tutte le classi di iscrizione)**

TIPO DI PRESTAZIONE	BASE IMPONIBILE	FISCALITA'
<p>LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 1/3 della posizione in capitale - totalmente in capitale (1) - riscatto (per premorienza, pensionamento, mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti) 	<p>Quanto maturato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.</p>	<p>Tassazione separata con aliquota fiscale calcolata dal Fondo.</p> <p>E' stato abolito il ricalcolo vigente fino al 31/12/2006: l'Amministrazione Finanziaria procedeva al conguaglio, entro i quattro anni successivi a quello di erogazione, in base all'aliquota media IRPEF dei 5 anni precedenti quello di maturazione del diritto.</p>
<p>Oltre 1/3 della posizione in capitale</p>	<p>Quanto maturato, salvo che la rendita ottenuta convertendo i 2/3 della posizione non sia inferiore al 50% dell'assegno sociale (2). In tal caso vedi riquadro precedente.</p>	
<p>RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA – RITA</p>	<p>Quanto maturato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.</p>	<p>Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari (con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali)</p>
<p>RISCATTO ANTICIPATO</p>	<p>Quanto maturato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.</p>	<p>Tassazione corrente con aliquota progressiva IRPEF; l'interessato dovrà verificare l'obbligo o la facoltà di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.</p>
<p>ANTICIPAZIONI</p>	<p>Quanto erogato, al netto di eventuali contributi non dedotti. Tale importo verrà poi conguagliato al momento della liquidazione definitiva della prestazione.</p>	<p>Tassazione separata con aliquota fiscale calcolata dal Fondo.</p>
<p>RENDITA sull'intera posizione o quota di essa (1)</p>	<p>Prestazione al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.</p>	<p>Tassazione corrente con aliquota progressiva IRPEF a seguito delle informazioni ricevute dal Casellario dei Pensionati (INPS); l'interessato, se in possesso di altri redditi diversi da quelli pensionistici, dovrà verificare l'obbligo o la facoltà di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.</p>
	<p>Incremento della rendita per effetto della rivalutazione</p>	<p>Imposta sostitutiva del 12,50%</p>

(1) Per i nuovi iscritti, la prestazione è erogabile, al massimo, al 50% del capitale. Può essere percepita interamente in forma di capitale qualora la rendita calcolata sul 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale.

(2) Tale condizione ricorre solo per i "vecchi iscritti", nel caso in cui non optino per la fiscalità in vigore dal 1°/1/2007 (vedi fiscalità delle prestazioni sul maturato dal 1°/1/2007), ai quali si applica, anche sul maturato dal 1°/1/2007, il regime fiscale sopra esposto. In tal caso, nella determinazione dell'aliquota calcolata, si tiene conto anche dei periodi di contribuzione e dell'imponibile successivi al 31/12/2006.